

# **BVGer D-4579/2025 vom 29. August 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4579\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4579_2025)

FR: TAF D-4579/2025 du 29 août 2025

IT: TAF D-4579/2025 del 29 agosto 2025

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il ricorso è tempestivo e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

### **E. 1.3**

Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

### **E. 2**

In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

### **E. 3.1**

Nella decisione impugnata, la SEM richiama anzitutto la sentenza del TAF D-980/2025 del 27 febbraio 2025 e sostiene che l'assenza di un'accettazione esplicita da parte delle autorità italiane non comprometta l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, atteso che le stesse hanno confermato di aver accordato nel 2014 la protezione sussidiaria al ricorrente. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base all'art. 16 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria permanerebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Non risultando quest'ultima, la protezione resterebbe quindi valida. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato

terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Infine, considerate le dichiarazioni relative allo stato valetudinario nonché alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Italia, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità italiane per far valere i diritti derivanti dalla sua protezione sussidiaria, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

### **E. 3.2**

L'insorgente contesta tuttavia la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, la SEM avrebbe erroneamente rinunciato ad applicare i meccanismi previsti dalla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: Direttiva ritorno) e dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; cfr. ricorso, pagg. 5-7). Egli sostiene che, conformemente alle citate normative e all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2), l'autorità inferiore avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti ed ottenere dalle autorità italiane una dichiarazione di riammissione sul proprio territorio prima di pronunciare la non entrata in materia della sua domanda d'asilo. In assenza di una tale garanzia preventiva, non si potrebbe "considerare come adempiute le condizioni per l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi" (cfr. ricorso, pag. 7).

### **E. 4.1**

La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

### **E. 4.2**

L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omissso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti

erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

#### **E. 4.3.1**

In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 OAsi 1 unitamente al relativo allegato 2).

#### **E. 4.3.2**

Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D-7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], *Kommentar zum Migrationsrecht*, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], *Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi]*, Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).

#### **E. 4.4.1**

Nel caso in esame, si osserva anzitutto che, il 26 marzo 2025, l'autorità inferiore ha unicamente trasmesso alle autorità italiane una richiesta d'informazioni fondata sull'art. 34 RD III - norma non direttamente applicabile alla fattispecie, come peraltro riconosciuto nel suo scritto del 25 marzo precedente (cfr. atto SEM n. 20/2). In risposta, l'Unità Dublino ha confermato che il richiedente aveva ottenuto in Italia la protezione sussidiaria,

accompagnata da un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024 (cfr. atto SEM n. 27/1). Alla luce dell'invalsa giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.2.2 supra), tale scambio d'informazioni non è tuttavia sufficiente per giustificare una decisione di non entrata nel merito secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. A tal fine, era necessario accertare se le competenti autorità italiane incaricate dell'applicazione della Direttiva ritorno e dell'Accordo di riammissione tra la Svizzera e l'Italia - e non l'Unità Dublino con cui la SEM ha intrattenuto i contatti - fossero disposte a riammettere il richiedente sul proprio territorio. Soltanto in caso affermativo, la scelta compiuta dalla SEM avrebbe potuto rivelarsi conforme al diritto federale.

#### **E. 4.4.2**

In secondo luogo, il Tribunale giudica che la decisione impugnata non può fondarsi in modo convincente sulla sentenza del TAF D-980/2025 del 27 febbraio 2025, in quanto quest'ultima riguarda una fattispecie sensibilmente diversa da quella in esame. In quel caso, il richiedente era titolare di un permesso di soggiorno per rifugiato ancora valido (fino al 2027) e aveva soggiornato stabilmente in Italia per diversi anni. Diversamente, il qui ricorrente ha beneficiato unicamente della protezione sussidiaria, con un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024, senza aver mai risieduto in modo stabile nel territorio italiano. La sentenza invocata, inoltre, non segna un cambiamento coordinato della giurisprudenza del Tribunale instaurata con la DTAF 2010/56 (cfr. consid. 4.2.2 supra). In tale contesto, il regime eccezionale applicato in quell'occasione non può essere esteso al presente giudizio.

#### **E. 4.4.3**

In terzo luogo, va osservato che, nella propria decisione, la SEM ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, senza tuttavia ordinarne l'esecuzione (cfr. punto n. 2 del dispositivo). Tuttavia, la possibilità per il ricorrente di rientrare autonomamente in Italia non la esonerava dall'obbligo di ottenere una garanzia di riammissione da parte dell'Italia, atto che si riveste una particolare importanza nell'eventualità di un'esecuzione coattiva dell'allontanamento (in questo senso, cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).

#### **E. 4.4.4**

Pertanto, nella misura in cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo senza disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare omettendo di richiedere una garanzia di riammissione alle autorità italiane competenti, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta incompleto in relazione ai presupposti di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, rispettivamente alla possibilità effettiva di un allontanamento verso l'Italia (cfr. sentenze D-1950/2025 consid. 4.2; D-1722/2025 del 19 marzo 2025 consid. 6.3). Posta la carenza istruttoria sui punti sopra evidenziati, il Tribunale conclude quindi che la SEM non poteva rinunciare all'esame della domanda d'asilo dell'interessato e ordinare, nel contempo, l'allontanamento di quest'ultimo dalla Svizzera.

#### **E. 4.4.5**

Ciò posto, non v'è motivo di esaminare le ulteriori censure proposte nel gravame, in particolare quelle riguardanti l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 LStrI (cfr. ricorso, pagg. 8-10).

#### **E. 5**

In esito, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché completi l'istruttoria e pronunci una nuova decisione rispettosa delle valutazioni giuridiche contenute nella presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

**E. 6.1**

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA).

**E. 6.2**

Ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono inoltre attribuite indennità ripetibili, nella misura in cui il ricorrente è assistito dalla rappresentanza legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

**E. 7**

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.